



Università Iuav
di Venezia



**PROTOCOLLO DI INTESA
TRA
AGENZIA DEL DEMANIO,
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO,
UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA**

***per l'avvio di un Progetto pilota
finalizzato alla collaborazione ed al supporto tecnico – scientifico per lo
studio e la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico della
Regione Friuli Venezia Giulia***

Tra

l'Università IUAV di Venezia, di seguito denominata luav, codice fiscale 80009280274, partita I.V.A. 00708670278, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Alberto Ferlenga, nato a Castiglione delle Stiviere (Mantova) il 17 aprile 1954, domiciliato per la carica presso l'Università luav – Santa Croce, 191 – 30135 Venezia, legittimato alla firma del presente atto con Delibera del Senato Accademico del 16 marzo 2016 e Delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 marzo 2016,

l'Agenzia del Demanio, codice fiscale 06340981007, in persona del Direttore pro tempore, ing. Roberto Reggi, nato a Fiorenzuola d'Arda il 20 ottobre 1960, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia del Demanio – Via Barberini 38, Roma,

e

il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, in persona del Soprintendente pro tempore alle Belle Arti e Paesaggio, Corrado Azzollini, nato a Molfetta il 13 giugno 1962 domiciliato per la carica presso la sede della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia – Piazza della Libertà, 7 - Trieste

PREMESSO CHE

- L'Agenzia, con riferimento ai beni immobili dello Stato e anche nei riguardi di altri soggetti pubblici relativamente ai beni immobili di loro proprietà, svolge funzioni e compiti ad essa attribuiti dalla legge, provvedendo a: definire la loro ottimale composizione nel tempo e tutelarne l'integrità e la corretta utilizzazione; assicurare le conoscenze complete ed aggiornate delle loro caratteristiche fisiche e giuridiche; garantire i più alti livelli di redditività e definire e realizzare, anche in collaborazione con gli Enti Locali, gli interventi finalizzati alla loro valorizzazione e al migliore utilizzo; coordinare la programmazione dei loro usi ed impieghi nonché degli interventi edilizi sugli stessi, monitorandone lo stato di attuazione;
- il patrimonio pubblico immobiliare, che costituisce una significativa risorsa per il Sistema Paese, versa in situazioni di grave degrado e richiede la programmazione di interventi, a valle di un processo di conoscenza, finalizzato alla pianificazione, programmazione e progettazione di interventi di rigenerazione, ristrutturazione, nonché di restauro e/o

manutenzione straordinaria che spesso le Amministrazioni non sono in grado di sostenere senza un supporto istituzionale sussidiario;

- nell'attuale fase di crisi economica, lo sviluppo di forme di collaborazione tra le Amministrazioni appaiono, pertanto, opportune, necessarie ed urgenti per la tutela e la conservazione del patrimonio pubblico immobiliare, anche con il fine di effettuare opportune sperimentazioni conoscitive, tecniche, scientifiche e procedurali, per mettere a disposizione di tutte le Amministrazioni pubbliche modelli avanzati di supporto alla pianificazione, programmazione, progettazione e attuazione degli interventi sugli immobili pubblici;
- l'Università Iuav di Venezia, la cui attività è istituzionalmente dedicata alla didattica, alla formazione e alla ricerca riguardanti le discipline dell'Architettura, dell'Urbanistica, della Pianificazione Territoriale, del Restauro, delle Arti, del Teatro e del Design, rappresenta un qualificato polo di formazione e ricerca con competenza specifica nel settore della progettazione architettonica ed urbana e nel settore della conservazione e del restauro, anche con riguardo alla rete di relazioni con numerosi organismi specializzati italiani ed internazionali, con i quali IUAV intrattiene rapporti di collaborazione nel campo della ricerca, della didattica, dei tirocini nonché di altre attività collegate con le funzioni primarie dell'Università;

VISTI

- l'art. 61, co. 1 D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, così come modificato dall'art. 1 co. 1 lett. f) D. Lgs. 3 luglio 2003 n. 173, il quale ha trasformato l'Agenzia del Demanio in Ente Pubblico Economico;
- l'art. 65 co. 1 D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 che attribuisce all'Agenzia l'amministrazione dei beni immobili di proprietà dello Stato con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego, di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini conoscitivi e operativi, criteri di mercato, di gestire con criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di provvista, anche mediante l'acquisizione sul mercato, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili;
- l'art. 65 co. 2 D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 che prevede la possibilità per l'Agenzia di stipulare convenzioni con Regioni, Enti locali ed altri Enti pubblici, per la gestione dei beni immobili di rispettiva proprietà, previsione espressamente recepita dallo Statuto dell'Agenzia del demanio all'art. 2, co. 3;

- l'art. 15, Legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- l'art. 118, co. 1 D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 che prevede la promozione e il sostegno di ricerche, studi e altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale;
- l'art. 33, co. 1 lett. g) D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171 che prevede in capo alle Soprintendenze la possibilità di svolgere attività di ricerca sui beni culturali e paesaggistici;
- lo Statuto ed i regolamenti dell'Università Iuav di Venezia;
- l'articolo 6, comma 2 dello statuto dell'Università Iuav di Venezia, prevede che lo stesso nell'esercizio della propria autonomia funzionale, possa promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;
- la delibera del Senato Accademico dell'Università Iuav di Venezia del giorno 16 marzo 2016 e la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università Iuav di Venezia del giorno 23 marzo 2016 che ha autorizzato la stipula del presente accordo;

si conviene e si stabilisce quanto segue

Articolo 1

(Valore delle premesse e degli allegati)

Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Articolo 2

(Oggetto)

Il presente Protocollo ha lo scopo di avviare un Progetto pilota finalizzato a sviluppare la cooperazione istituzionale tra il settore delle pubbliche Amministrazioni preposte alla tutela, alla valorizzazione e alla razionalizzare del patrimonio immobiliare pubblico e il mondo della ricerca e della formazione universitaria.

Il Progetto avrà come oggetto lo studio e l'analisi dei beni immobili pubblici ubicati nella regione Friuli Venezia Giulia e verrà sviluppato fruendo delle strutture territoriali degli Enti firmatari.

Gli Enti si impegnano a favorire la collaborazione nelle conoscenze per lo svolgimento di programmi di interesse comune, nell'ambito di corsi di studio curriculari e

non, tesi di laurea, master universitari, dottorati di ricerca, laboratori didattici, workshop e stage presso le sedi della Soprintendenza.

Le finalità e gli obiettivi della collaborazione verranno definiti dal “Tavolo di Coordinamento” del Protocollo di cui al successivo articolo 3.

Articolo 3

(Tavolo di Coordinamento)

Per la definizione dell’ambito specifico di intervento, delle finalità e degli obiettivi della presente collaborazione, nonché per la gestione e coordinamento delle relative attività è istituito il “Tavolo di Coordinamento”, composto da:

- due membri designati dall’**Agenzia del Demanio** - Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia:
 - Ing. Pierluigi Di Blasio in qualità di Responsabile
 - Dott.ssa Adele Camassa
- due membri designati dal **Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo** – Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia:
 - Arch. Corrado Azzollini in qualità di Responsabile Scientifico
 - Arch. Stefania Casucci in qualità di Responsabile Operativo
- due membri designati dall’**Università IUAV di Venezia**:
 - Prof. Pierluigi Grandinetti in qualità di Responsabile Scientifico
 - Prof. Armando Dal Fabbro in qualità di Responsabile Operativo

Il Tavolo di Coordinamento si riunirà tutte le volte che una delle Parti ne faccia richiesta. In specifiche sedute, previo unanime assenso tra le Parti, potranno essere invitati a partecipare i rappresentanti di altri soggetti pubblici e/o privati.

In seno al Tavolo di Coordinamento saranno condivise e definite le tempistiche ed i cronoprogrammi delle attività che saranno attivate in attuazione del presente Protocollo.

Articolo 4

(Durata)

Il presente Protocollo ha durata triennale, decorrente dalla data di sottoscrizione dello stesso, salvo scioglimento anticipato, da comunicarsi con un preavviso di almeno tre mesi, a mezzo di raccomandata A/R o a mezzo Posta Elettronica Certificata. E’ fatta

comunque salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente accordo.

Esso può essere prorogato per un periodo di eguale durata in ragione dello stato di avanzamento delle attività, previa comunicazione tra le Parti, con preavviso di tre mesi, a mezzo di raccomandata A/R o a mezzo Posta Elettronica Certificata.

Articolo 5

(Clausola di non concorrenza)

Le attività svolte in attuazione del presente Protocollo non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell'Ateneo. In caso contrario, il Responsabile Scientifico dell'Ateneo è tenuto a comunicare senza ritardo eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale.

Articolo 6

(Clausola di limitazione di responsabilità)

Ciascuna Parte del presente Protocollo non si assume le obbligazioni delle altre Parti né le rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa.

E' esclusa ogni garanzia dell'Università per le obbligazioni contratte dalle altre Parti, anche solidalmente fra loro; è parimenti esclusa ogni garanzia delle altre Parti, anche solidalmente prestata, per le obbligazioni contratte dall'Università.

Articolo 7

(Sicurezza)

Per gli accessi alle aree in parola l'Agenzia dichiara di ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalle vigenti normative in termini di sicurezza e salute dei lavoratori per il proprio personale e parimenti la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia dichiara di ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalle vigenti normative in termini di sicurezza e salute dei lavoratori per il proprio personale e l'Università luav di Venezia dichiara di ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalle vigenti normative in termini di sicurezza e salute dei lavoratori, per il proprio personale e gli studenti, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

L'Agenzia del Demanio rende noto che gli immobili dello Stato che saranno oggetto di attività nell'ambito del presente Protocollo, potrebbero risultare in pessimo stato di

conservazione e manutenzione e pertanto non può essere garantito l'accesso in sicurezza ad alcune porzioni degli stessi durante lo svolgimento dei sopralluoghi. L'Università e la Sovrintendenza, preso atto di un tanto, espressamente manlevano l'Agenzia da ogni responsabilità civile e/o penale per eventuali danni a persone e cose, che dovessero verificarsi per qualsiasi causa durante gli accessi.

Articolo 8

(Revisioni ed integrazioni)

Il presente Protocollo potrà essere modificato, integrato o aggiornato esclusivamente in forma scritta con eventuali atti aggiuntivi o integrativi.

Esso non verrà completamente sostituito o superato dagli eventuali atti aggiuntivi o integrativi e sopravvivrà a questi ultimi, continuando con essi a regolare la materia tra le Parti.

Articolo 9

(Risorse finanziarie)

Per l'attuazione del presente Protocollo, non è previsto il riconoscimento reciproco di alcun corrispettivo, pertanto, qualunque onere rimarrà a carico della Parte che è chiamata a sostenerlo.

Articolo 10

(Riservatezza)

Tutti i dati, documenti o altri materiali che verranno scambiati tra le Parti in esecuzione del presente Protocollo dovranno essere considerati come "informazioni riservate", ove qualificati come tali dalla Parte che li comunica.

Le Parti concordano di utilizzare tali informazioni riservate solo in relazione all'esecuzione del presente Protocollo, salvo diverse pattuizioni, da formalizzarsi per iscritto.

Ciascuna delle Parti adotterà tutte le misure ragionevolmente necessarie per tutelare la riservatezza delle informazioni e della documentazione di cui essa disponga in virtù del presente Protocollo. Le parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni, i dati, i metodi di analisi, le ricerche e simili, di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività comuni, di non divulgarle a terzi e di utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto della convenzione attuativa, di astenersi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati.

Articolo 11

(Proprietà intellettuale)

Ciascuna parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze e di tutta la proprietà intellettuale acquisite anteriormente all'entrata in vigore del presente protocollo d'intesa e rimane libera di utilizzarle o rivelarle a sua sola discrezione. Nulla in questo protocollo è interpretabile quale concessione o trasferimento – in forma espressa o implicita – di qualsivoglia diritto, titolo o interesse per licenza, come pure di qualsiasi conoscenza o proprietà intellettuale di una parte, sviluppata al di fuori di ogni eventuale accordo particolare, sia che questo avvenga prima, durante o dopo tale accordo.

La proprietà dei risultati scientifici delle attività di cui all'articolo 2 del presente protocollo appartengono in ugual misura alle Parti, salvo diversa pattuizione fra le stesse.

Sono fatti salvi i diritti morali e patrimoniali delle persone che hanno svolto attività di ricerca secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 12

(Pubblicazioni)

I materiali elaborati nell'ambito delle attività comuni, che possono costituire oggetto di pubblicazione, potranno essere utilizzati congiuntamente o disgiuntamente dalle Parti.

Nel caso di utilizzo disgiunto, il testo oggetto di pubblicazione dovrà essere espressamente approvato dai membri del Tavolo di Coordinamento di cui all'art. 3 entro 60 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine senza che siano pervenute osservazioni al riguardo, ognuna delle Parti si riterrà libera di procedere alla pubblicazione disgiunta.

In ogni pubblicazione o scritto relativo ai materiali elaborati nel corso delle attività comuni dovrà essere fatto esplicito riferimento al presente Protocollo di Intesa

Articolo 13

(Privacy)

Le parti acconsentono, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e sue successive modifiche e integrazioni, che i dati personali raccolti in relazione al presente protocollo siano trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente Protocollo.

Articolo 14

(Controversie)

Le Parti si impegnano a risolvere in via bonaria qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione alle attività del presente Protocollo prima di ricorrere al Foro competente.

Articolo 15

(Spese)

Il presente Protocollo costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.

L'imposta di bollo è assolta ai sensi del D.M. 17/6/2014. Il presente Protocollo sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986.

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Articolo 16

(Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni relative al presente Protocollo dovranno essere effettuate per iscritto ed inviate tramite e-mail ai seguenti indirizzi:

– **Agenzia del Demanio** – Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia

Via Gorghi n. 18 – 33100 Udine

PEC: dre_friuliveneziagiulia@pce.agenziademanio.it

– **Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo** – Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia

Piazza Libertà n. 7 – 34170 Trieste

PEC: mbac-sbeap-fvg@mailcert.beniculturali.it

– l'Università IUAV di Venezia

Santa Croce 191 Tolentini. - 30135 Venezia

PEC: protocollo@pec.iuav.it

Udine, lì 14 aprile 2016

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Per l'Agenzia del Demanio, il Direttore pro tempore ing. Roberto Reggi

Per il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, il Soprintendente pro tempore alle Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia Arch. Corrado Azzollini

Per l'Università IUAV di Venezia, il Rettore pro tempore prof. Alberto Ferlenga

Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, si approvano inoltre specificamente le disposizioni di cui agli artt. 6 e 14 del presente Protocollo.